

N. 771/2006 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORTONA

u. 203 sent.
2008

In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2006 a ministero dell'Ufficiale Giudiziario,

u. 146/2004.
22 MAG. 2008
u. 286/Rep

da

[redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Alessandria, [redacted],
[redacted],
rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Ruggeri del Foro di Torino, per delega in margine all'atto di citazione;

attore

contro

BANCA [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Tortona, [redacted], n. [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, per delega in margine alla comparsa di risposta;

convenuto

OGGETTO: intermediazione finanziaria – contratti di borsa
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER L'ATTRICE [redacted]

1) accertare e dichiarare, stante la violazione dell'art. 1283 c.c. e per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi

applicati al rapporto intercorso tra la [redacted] e la Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. - dipendenza di Torino, contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente n. [redacted],

2) accertare e dichiarare, per difetto di espressa pattuizione scritta e per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dell'applicazione e della capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, da parte della Banca Cassa di Risparmio di [redacted] S.p.a. - dipendenza di Torino, nei confronti della [redacted] in relazione al contratto di conto corrente n. [redacted],

3) previa ogni statuizione circa la validità ed efficacia del rapporto bancario intercorso tra la [redacted] e la Banca Cassa di Risparmio di [redacted] S.p.a. - dipendenza di Torino, regolato sul conto corrente n. [redacted], accertare l'usurarietà dei tassi d'interesse originariamente stabiliti e successivamente pattuiti in forza dello *ius variandi*, rispetto ai tassi soglia previsti dal Ministero e, per il conseguente dichiarare la nullità di tali pattuizioni, nessun interesse essendo dovuto ex art. 1815 comma 2 C.c., qui applicabile in via analogica, per tali periodi o, in subordine, rideterminarsi gli interessi dovuti in relazione ai trimestri nei quali è accertata l'usurarietà delle condizioni, facendo applicazione dell'aliquota massima di interesse consentita *ex lege* per quel periodo

4) conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la Cassa di Risparmio di [redacted] S.p.a. a restituire alla correntista [redacted], ai sensi degli artt. 2033 e 2041 C.c. e per i motivi esposti in narrativa, le somme illegittimamente percepite a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, di commissione di massimo scoperto e di sua capitalizzazione trimestrale, nonché a titolo di interesse debitore usurario, ex art. 1815 comma 2 C.c. (applicato in via analogica), ovvero per l'ammontare eccedente l'applicazione del tasso soglia periodico - indicativamente commisurata in € 220.405,67, ovvero di quell'altra somma accertanda in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;

5) dichiarare altresì tenuta e condannare la Cassa di Risparmio di [redacted] S.p.a. a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di € 220.405,67 dal 29 dicembre 2000 nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.

6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa



PER LA CONVENUTA BANCA [REDACTED]

s.p.a.:

- 1) darsi atto che la Banca è pronta a restituire i maggiori interessi percepiti, pari ad € 16.007,89 a causa della capitalizzazione trimestrale;
- 2) respingersi ogni altra domanda di controparte;
- 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2006, [REDACTED] conveniva in giudizio la BANCA [REDACTED] s.p.a., al fine di sentire accogliere le esposte conclusioni.

La società attrice chiede la restituzione da parte della BANCA [REDACTED] di € 220.405,67 (valutata da una perizia di parte) sulla base della violazione dell'art. 1283 c.c., consistita nella asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, cui si aggiungeva la commissione di massimo scoperto, con accertamento anche della usurarietà e l'applicazione conseguente della disciplina di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c.

Il riferimento è al c/c di corrispondenza n. [REDACTED], aperto dalla [REDACTED] il 21 giugno 1993, conto su cui era stata concessa dalla BANCA [REDACTED] una linea di credito per L. 1.800.000.000.

La CASSA, ora BANCA [REDACTED] s.p.a., aveva inteso, all'art. 7 del contratto, regolare gli interessi passivi come contabilizzabili trimestralmente e produttivi, a loro volta, di interessi. La clausola doveva intendersi nulla. Si chiedeva pertanto la restituzione dell'indebitto sia con riferimento alle poste indicate, sia con riferimento alla commissione di massimo scoperto.

La BANCA [REDACTED], costituendosi in giudizio, si offriva di restituire gli interessi capitalizzati trimestralmente anziché annualmente, contestando la perizia di parte depositata dalla [REDACTED] (doc. 4 dello Studio [REDACTED], Commercialisti Associati).

La BANCA [REDACTED] riferiva che, concettualmente, la c.d. commissione di massimo scoperto (applicata nella specie in esecuzione del c.d. *ius variandi* a partire dall'8 novembre 1995, a seguito della comunicazione del 20



novembre 1995: doc. 2 fasc. BANCA) doveva intendersi non un onere equivalente agli interessi passivi, ma la remunerazione spettante alla Banca per tenere a disposizione del cliente una somma (la linea di credito) per un certo periodo di tempo, come riferito dalla S.C. nella sentenza n. 11772/2002.

Tale versione veniva riferita alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui era stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non doveva esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108.

La causa veniva istruita con la sola Consulenza tecnica dell'Ufficio, affidata al dott. Bruno Peruffo. Depositato l'elaborato, all'udienza del 2 aprile 2008 le parti precisavano le proprie conclusioni nei termini in epigrafe trascritti e la causa veniva posta in decisione, con contrazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società attrice instaura un rapporto contrattuale con la Dipendenza di Torino della CASSA DI RISPARMIO DI ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. (ora BANCA ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a.). Dalla documentazione agli atti (Mod. 82/a datato 21 giugno 1993) risulta che alla società ~~XXXXXXXXXX~~ sia stata concessa una linea di credito per L. 1.800.000.000 (linea di credito *promiscua*, utilizzabile in alternativa tra apertura di credito in c/c e finanziamenti in valuta erogati direttamente dall'Istituto, della durata di 12 mesi, e/o fidejussioni da parte dell'Istituto a garanzia di prestiti in valuta erogati da banche estere).

Il medesimo 21 giugno 1993 viene aperto il conto corrente di corrispondenza ~~XXXXXXXXXX~~ sul quale vengono registrate le operazioni, attive e passive, di cui si sostanzia il rapporto. Il conto corrente è aperto in data 22 giugno 1993 e risulta estinto in data 21 settembre 2001.

Le condizioni applicate sono indicate come segue (Mod. 435/a del 21 giugno 1993):

- Tasso creditore: 6%
- Tasso debitore per apertura di credito: 13%
- Tasso debitore per mora: 13%
- Tasso debitore per scoperto di conto: 13%
- Commissione di massimo scoperto: assente



-Criteri di capitalizzazione trimestrale

-Gli interessi attivi per il cliente, ove presenti, venivano liquidati annualmente.

Sfruttando il c.d. *ius variandi*, risultano provate per via documentale le variazioni dei tassi come segue:

- 5 aprile 1995: tasso debitore fido ordinario (dal 1° febbraio 1995) 11,75; tasso scoperto e mora (dal 1° febbraio 1995) 11,75; tasso debitore fido ordinario (dal 1° marzo 1995) 12,50; tasso scoperto e mora (dal 1° marzo 1995): 12,50

- 4 luglio 1995: tasso debitore fido ordinario (dal 10 aprile 1995): 13,25; tasso scoperto e mora (dal 10 aprile 1995): 13,25; tasso debitore fido ordinario (dal 1° giugno 1995): 14,00; tasso scoperto e mora (dal 1° giugno 1995): 14,00; spesa estinzione conto L. 15.000.

- 20 novembre 1995: scoperto di conto (dal 8 novembre 1995): 15,00; extrafido: 18,00; commissione di massimo scoperto 0,25.

L'andamento del tasso debitore e della commissione di m.s. ha avuto un andamento crescente, che il CTU ha indicato dettagliatamente 4 e 5 dell'elaborato. La commissione di m.s. si è incrementata dallo 0,25 % al 0,50 % dal 1° gennaio 1997 fino all'anno 2000.

Il CTU nominato ha potuto rilevare, oltre a quanto appena riferito, che risultava in essere una *periodicità trimestrale* della capitalizzazione degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e delle spese. Nel caso in cui la commissione di massimo scoperto fosse risultata superiore all'ammontare degli interessi passivi, l'importo veniva ridotto al controvalore degli interessi passivi.

2. Va premesso qualche chiarimento teorico sulle varie componenti passive del rapporto, via via modificate dalla BANCA.

Innanzitutto, la definizione di "commissione di massimo scoperto".

La definizione dell'istituto data dalla BANCA ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ è certamente plausibile, poiché consiste nel riferire, in una sorta di interpretazione conservativa del contratto, che questo tasso avrebbe, in sostanza, *carattere corrispettivo*, relativamente all'obbligo assunto dall'Istituto di *tenere a disposizione del cliente* una certa somma per un certo lasso di tempo.



Questa definizione, del resto, risulta avallata dalla Cassazione (Cass., 18 gennaio 2006, n. 870: "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma": v. motivazione).

Il *corrispettivo* riguarderebbe, in altre parole, la diseconomia (per la Banca) dovuta alla indisponibilità della somma stanziata, senza poter godere dell'utilità degli interessi che sarebbero dovuti in caso di effettivo utilizzo della linea di credito.

Proseguendo su questa strada ermeneutica di distinzione dall'interesse passivo, si dovrebbe però concludere che la commissione dovrebbe essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non avesse *mai* utilizzato l'apertura di credito, oppure dovrebbe essere computata sulla differenza fra lo stanziamento teorico (nella specie: L. 1.800.000.000) e la somma *effettivamente utilizzata* dal cliente, presumibilmente minore, su cui decorrono certamente già gli interessi passivi.

Il "massimo scoperto", quindi, non c'entrerebbe nulla, nemmeno a livello nominalistico - definitorio. E' stato detto che questo tasso meriterebbe la diversa denominazione di *commissione di affidamento*.

Ciò costituirebbe, come pare di assoluta evidenza, un disincentivo alla acquisizione di clienti, i quali non chiederebbero certo di mantenere un'apertura di credito se sapessero che la sola pattuizione astratta dell'affidamento conduce a costi.

Nella realtà applicativa (ed anche nella specie contrattuale che qui si va esaminando), la banca non prevede per nulla una commissione del tipo di quella ora descritta in teoria, ma esige una vera e propria «commissione di massimo scoperto», solo nel momento, cioè, in cui il cliente *utilizza l'apertura di credito*.

Il funzionamento pratico avviene come segue: il cliente, divenuto debitore della banca, si trova a corrispondere *oltre agli interessi passivi* (quali frutti civili "che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia": art. 820 c.c. e che "si acquistano *giorno per giorno*, in ragione della durata del diritto" ex art. 821, comma 3, c.c.) anche una commissione che si calcola una sola volta sul "massimo scoperto" (la massima esposizione nel periodo) nell'unità di tempo (il trimestre) e ciò quando lo *status* debitorio pone il cliente nell'impossibilità di poter rifiutare gli oneri conseguenti l'utilizzazione dell'apertura di credito.

L'applicazione della commissione avviene dunque sull'entità massima dell'importo utilizzato nel periodo di riferimento, cioè seguendo criteri del tutto opposti a quelli che ci si sarebbe potuto attendere in base al contenuto della clausola così come delineato dalla BANCA [REDACTED]

Ciò ha un'unica, palese, conseguenza.

La commissione risulta consistere, di fatto, in un *onere aggiuntivo* alla somma già dovuta dal cliente per interessi passivi, peraltro un onere applicato e calcolato secondo criteri unilaterali della banca, nel caso in cui il correntista utilizzi le somme messe a disposizione dall'apertura di credito.

Nella sua applicazione pratica, quindi la commissione di m.s. svolge una funzione di *accessorio dell'interesse passivo*. In caso di utilizzazione del fido, il cliente deve non soltanto gli interessi già calcolati sulla somma utilizzata, ma anche questa ulteriore percentuale (e quindi pur sempre un *interesse*) calcolato sulla somma in concreto utilizzata.

E la sua funzione d'onere accessorio permane nonostante il decreto 15 marzo 2006 del Ministero dell'Economia (richiamato dall'istituto nelle sue note conclusive) e delle Finanze, che tende a distinguere (nominalisticamente) oggetti che, ontologicamente, non possono essere distinti.

La *nullità* ed inefficacia di siffatta pretesa obbligatoria è di chiara evidenza. In primo luogo, tale pretesa o tale preteso rapporto obbligatorio o patto contrattuale deve ritenersi nullo per totale mancanza di causa (art. 1418, secondo comma, c.c. in relazione all'art. 1325 n. 2 c.c.): infatti la remunerazione della utilizzazione della somma messa a disposizione dalla banca consiste negli interessi corrispettivi che vengono appunto calcolati sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è utilizzata.

Inoltre, se pure si volesse ipotizzare che agli interessi si debba applicare un ulteriore onere accessorio, tale onere non solo sarebbe privo di causa, ma essendo inerente agli interessi, dovrebbe essere *specificamente determinato per iscritto* (art. 1284, secondo comma, c.c.).

Si aggiunga, poi, un profilo di indeterminatezza dell'oggetto della obbligazione (art. 1418, secondo comma, c.c. in rapporto all'art. 1346 c.c.) considerato che tanto i criteri di applicazione, quanto l'ammontare della applicazione stessa risultano del tutto indeterminati.

Non può sottacersi che, nonostante questi profili di evidente illiceità, come sia *notevole l'incidenza economica* di tali oneri



applicati dal ceto bancario, posto che la commissione incide per una percentuale dell'esposizione globale, viene addebitata e ulteriormente capitalizzata trimestralmente, con un effetto di moltiplicazione dell'onere sul cliente.

Correttamente, pertanto, la commissione di m.s. è stata ritenuta dal CTU (cfr. elab. pag. 13) come facente parte del TEG (tasso effettivo globale) rilevante ai sensi della normativa antiusura, visto che esso rileva per la consumazione del reato *ex art. 644 c.p.* e per la sanzione civilistica prevista dall'*art. 1815, secondo comma, c.c.*

3. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, anche qui si deve fare un riferimento necessario all'impossibilità della capitalizzazione *trimestrale* degli interessi.

Va ormai ritenuta consolidata la svolta che, a partire dal 1999, nega la natura *normativa* dell'uso concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai correntisti bancari ed intervenuta, ad opera delle Sezioni Unite, la puntualizzazione secondo cui l'impossibilità di aggirare su tale base il divieto di anatocismo riguarda anche i rapporti intercorsi in epoca precedente al *revirement* (Cass., 4 novembre 2004, n. 21095, in *Foro it.*, 2004, I, 3294). La S.C. pare persino impegnata in un'opera di demolizione delle decisioni di merito che ancora traevano ispirazione dall'orientamento superato (Cass., I civile; 22 marzo 2005, n. 6187, Cass., I civile; 25 febbraio 2005, n. 4095; nonché, sulla rilevabilità *ex officio* della nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima dell'entrata in vigore della deliberazione del Ccir del 9 febbraio 2000: Cass. 19 maggio 2005, n. 10599).

La giurisprudenza si è rivolta a risolvere la questione relativa all'individuazione di una *diversa frequenza* della capitalizzazione, più lenta, ovvero della *radicale esclusione* di una qualsivoglia capitalizzazione.

Sono numerose le prese di posizione indirizzate verso la prima soluzione, che è quella qui auspicata dalla Banca convenuta.

Ciò trova fondamento in una possibile applicazione analogica della regola della capitalizzazione *annuale* degli interessi prevista per le obbligazioni pecuniarie dal disposto dell'*art. 1284, comma primo, c.c.*, in sintonia con l'*art. 120 t.u.b.*, che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori,

quale principio di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto (es.: Trib. Messina, 16 agosto 2005). Tale soluzione corrisponderebbe al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca *a favore della clientela* che a sua volta sarebbe conforme alla cadenza temporale *ex lege* degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284, primo comma, c.c., con l'ulteriore vantaggio che resterebbe comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno (Trib. Roma 3 giugno 2004; Trib. Torino, 14 novembre 2002, *Giur. merito*, 2003, 243 (s.m.); Trib. Reggio Calabria, 28 giugno 2002, *Giur. merito*, 2003, 900).

Questa soluzione pare derivare, tuttavia, da un presupposto non corretto, cioè dall'erronea considerazione della portata dell'art. 1283 c.c. che, anche alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione ss.uu. del 2004 nonché della declaratoria di incostituzionalità del d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, va sistematicamente ricondotto nell'alveo di quelle norme di natura imperativa e dal carattere eccezionale, derogabili solo nei casi da esse espressamente previsti senza possibilità di estensioni analogiche.

La previsione dell'art. 1283 c.c. non lascia margini di incertezze allorquando prevede che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi *solo* dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione pattizia di epoca posteriore alla scadenza degli stessi ma sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari che sappiamo poter essere solo usi normativi. Se non ricorre *anche solo una* delle condizioni previste dalla norma, la pattuizione dell'anatocismo è nulla e la sua nullità non rimane circoscritta alla clausole relative al ritmo di capitalizzazione ma investe l'intera pattuizione in quanto essa è, nel suo complesso, di segno contrario alla legge.

Pertanto il contratto deve dirsi *ab origine* in difetto di una pattuizione sulla capitalizzazione sia essa trimestrale, semestrale o annuale, che non può essere in alcun modo surrogata, perché ciò significherebbe forzare il contenuto del contratto, inserendovi arbitrariamente un *quid* di non negoziale.

Eguale azzardato potrebbe essere il ricavare dal sistema un collegamento fra l'art. 1283 e l'art. 1284 c.c., nel senso di ricondurre la prima norma al *genus* delle obbligazioni pecuniarie, come chiaramente enunciato dalla Cassazione a sezioni unite con pronuncia del 17 luglio 2001, n. 9653, secondo la quale, dovendo *escludersi che il debito per interessi*, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, *si configuri come una*



qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno *ex art. 1224 comma secondo, c.c.*, a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura è applicabile, in mancanza di usi contrari la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c.

Se un filo conduttore tra le due norme pur volesse intravedersi questo sarebbe ravvisabile nel fatto che sugli interessi scaduti da almeno sei mesi sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un diverso saggio di interessi posteriormente alla loro scadenza.

4. L'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del negozio nullo è quella di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

Con riferimento allo svolgimento del rapporto di causa, il CTU ha segnalato che:

a) il ricalcolo della capitalizzazione *semplice* degli interessi (v. § 3) porta ad un credito in favore della [REDACTED] s.r.l., per € 134.257,20 (elab. pag. 9);

b) si accertano tassi usurari con la liquidazione del 30 settembre 2007 (TEG applicato: 19,75%; tasso di usura: 19,68%), con un credito della [REDACTED] s.r.l. (calcolato ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c.) per € 11.423,60 ma, soprattutto, con la rilevata consumazione del reato *ex art. 644 c.p.*, per cui questa sentenza va inviata in copia alla locale Procura della Repubblica, *ex art. 331 c.p.p.*, per le sue determinazioni;

c) il ricalcolo del debito contrattuale di [REDACTED] s.r.l. al netto della commissione di m.s. (v. § 2) porta ad un credito in favore della [REDACTED] s.r.l., per € 55.699,08 (elab. pag. 6).

Il debito totale, quindi, di BANCA [REDACTED] s.p.a. verso la [REDACTED] s.r.l. ammonta ad € 201.379,88, pari alla somma delle tre poste indicate alle lett. a), b) e c) di questo §. Si tratta di un debito per cui è prescritta dalla legge (ossia dall'art. 2033 c.c.) la decorrenza dei soli interessi legali dal giorno della domanda (10 ottobre 2006) visto che la BANCA [REDACTED] s.p.a. va ritenuta in buona fede per la diuturna ed omogenea pratica del tipo di quella qui stigmatizzata da parte dell'intero sistema bancario.

S. [REDACTED] s.r.l. chiede anche d'essere risarcita per il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma da restituirsi, dal 29 dicembre 2000 nella misura che dovrebbe essere ritenuta di giustizia *ex art.* 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.

Poiché il maggior danno va liquidato al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore (art. 1224 c.c.), che in questo caso non è dimostrato neppure presuntivamente, va ritenuta sufficiente la liquidazione degli interessi *ex lege* dovuti, con rigetto della ulteriore domanda della società attrice.

6. Alla soccombenza della BANCA **[REDACTED]** **[REDACTED]** s.p.a. seguono, *ex art.* 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di **[REDACTED]** s.r.l., in complessivi € 13.575,50, di cui € 863,00 per spese, € 2.300,00 per diritti e € 9.000,00 per onorari, € 1.412,50 per il rimborso forfettario delle spese *ex art.* 14 della Tariffa degli onorari, diritti e indennità, nella misura del 12,5 % sull'importo di onorari e diritti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

La spese di CTU sono a carico della Banca,

P. Q. M.

Il Tribunale di Tortona, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **accerta e dichiara** la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati al rapporto intercorso tra la S.r.l. **[REDACTED]** e la Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a. - dipendenza di Torino, contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente n. **[REDACTED]**
- 2) **accerta e dichiara** l'illegittimità dell'applicazione e della capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, da parte della Banca Cassa di Risparmio di **[REDACTED]** S.p.a. - dipendenza di Torino, nei confronti della **[REDACTED]** **[REDACTED]** in relazione al contratto di conto corrente n. 93/171504/8;
- 3) **accerta** l'usurarietà dei tassi d'interesse originariamente stabiliti e successivamente pattuiti in forza dello *ius variandi*, rispetto ai tassi soglia previsti dal Ministero, con esclusivo



referimento alla liquidazione del 30 settembre 2007 e dichiara entro questo limite la nullità di tali pattuizioni;

4) conseguentemente, dichiara tenuta e condanna la BANCA [redacted] s.p.a. a restituire alla [redacted] S.r.l. le somme illegittimamente percepite per € 201.379,88 oltre interessi legali dal 10 ottobre 2006 al soddisfo;

5) rigetta l'ulteriore domanda della [redacted]

6) condanna la parte soccombente BANCA [redacted] s.p.a. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di [redacted] s.p.a., liquidate in complessivi € 13.575,50, di cui € 863,00 per spese, € 2.300,00 per diritti e € 9.000,00 per onorari, € 1.412,50 per il rimborso forfettario delle spese ex art. 14 della Tariffa degli onorari, diritti e indennità, nella misura del 12,5 % sull'importo di onorari e diritti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge ed alle spese di CTU;

7) dispone che copia della presente sentenza venga inviata alla locale Procura della Repubblica, ex art. 331 c.p.p., per le sue determinazioni, in relazione a quanto rilevato in motivazione, al § 4.

Così deciso il 18 maggio 2008.

Il giudice

IL CANCELLIERE - O.T.

(Umberto MIELI)

Depositato in Cancelleria oggi..... 19 MAG. 2008 IN MINUTA

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE - O.T.

(Umberto MIELI)

Depositato in Cancelleria oggi..... 22 MAG. 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE - O.T.

(Umberto MIELI)

23 MAG. 2008

Fabrizio [redacted]

